



Comune di San Salvatore di Fitalia

Città Metropolitana di Messina

Ex Provincia Regionale di Messina

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N. 9 DEL 12.03.2020

Oggetto: DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI SULLE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 CONTENUTE NEL DPCM 4 MARZO 2020, NEL DPCM 8 MARZO 2020 e ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA N. 3 E N. 4 DELL'8 MARZO 2020 – DPCM 09 MARZO 2020.

IL SINDACO

- Ad integrazione delle limitazioni contenute nelle Ordinanze Sindacali n° 7 ed 8 /2020, che si intendono richiamate per farne parte integrante del presente provvedimento, ed in coerenza del DPCM del 11/03/2020, si dispone, fino al 25/03/2020, la sospensione di tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione di quelle di cui all'Allegato 1 e 2 del citato DPCM, che di seguito sono riportate.
- Sono altresì sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. **Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.**
- Sono anche sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.
- Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Allegato 1 DPCM del 11/03/2020 COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Via Colonnello Musarra, 9 - 98070 SAN SALVATORE DI FITALIA (ME)

C.F. 84004140830 P.IVA 00527130835 -Tel. 0941.486027/452 interno 6 - Fax 0941.486200 Sito internet: www.comune.sansalvatoredefitalia.me.it

PEC: comune.sansalvatoredefitalia@pec.it

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 2 DPCM del 11/03/2020

Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

AVVISA

- **che l'inosservanza delle superiori disposizioni sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del codice penale, nonché con le sanzioni amministrative previste dai DPCM del 08 e 09 marzo 2020.**

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante Pubblicazione all'albo Pretorio On-Line ed al sito istituzionale con indirizzo: www.comune.san_salvatoredefitalia.me.it, nonché venga data la sua massima diffusione tramite tutti i canali di comunicazione possibile.

La forza pubblica è onerata di fare eseguire la presente ordinanza.

I vigili urbani sono onerati di dare esecuzione alla disposizione del Prefetto del 11/03/2020.

Dalla Residenza Municipale, lì 12.03.2020

IL SINDACO
Avv. Rosario Ventimiglia





Prefettura di Messina

Messina, data del protocollo

AAL SIG. SINDACO CITTA'
METROPOLITANA
MESSINA

AI SIGG.RI SINDACI E COMMISSARI
COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

OGGETTO: Polmonite da nuovo corona virus (COVID-2019).

Si fa seguito a precorsa corrispondenza riguardante l'oggetto e si comunica che il Ministero dell'Interno, con circolare n. 15350 del 10 marzo scorso, ha richiamato l'attenzione su alcune disposizioni contenute nel DPCM 9 marzo 2020 che, come noto, ha esteso all'intero territorio nazionale le misure già disposte dal precedente Decreto dell'8 marzo.

Nel nuovo provvedimento, l'elemento fondamentale sotteso alle prescrizioni ivi contenute risiede nella necessità di limitare al massimo gli spostamenti sul territori, che risultano consentiti esclusivamente per ragioni lavorative, di salute o per altre necessità, quali l'acquisto di beni essenziali.

In tali ipotesi, l'interessato dovrà produrre, in caso di controlli, idonei elementi documentali da fornire anche mediante autodichiarazione resa su moduli prestampati già in dotazione delle Forze di polizia.

La veridicità di tali autodichiarazioni, rese ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituirebbe reato ai sensi delle normative vigenti.

Nella circolare citata in premessa, il Ministero dell'Interno ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle principali questioni applicative emerse a seguito dell'entrata in vigore del citato DPCM 9 marzo 2020:

- a) è consentito lo spostamento da un comune ad un altro per esigenze lavorative, di salute o per situazioni di necessità adeguatamente comprovate;



Prefettura di Messina

- b) chiunque ha diritto a rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, fermo restando che, una volta rientrati, ci si potrà spostare per le predette motivazioni;
- c) non sono previste limitazioni per il transito delle merci, né per la circolazione dei corrieri merci;
- d) il limite orario dalle 6.00 alle 18.00, in cui sono consentite le attività di ristorazione e bar, è riferito solo all'apertura al pubblico. L'attività potrà, pertanto, proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a domicilio, da effettuarsi secondo modalità che non prevedono contatti personali.

Con ulteriore circolare del Capo della Polizia del 10 marzo scorso, è stata, altresì richiamata l'attenzione sull'attuazione delle citate misure e, in particolare, su controlli predisposti al fine di prevenire comportamenti che possano rivelarsi non in linea con le precauzioni di cui ai DPCM dell'8 e 9 marzo, sopra riportate.

A tal fine, le SS.LL. vorranno far pervenire a questa Prefettura, entro le ore 8.00 di ogni giorno, un report riepilogativo dei controlli effettuati, con particolare riferimento ai sopra citati punti a) e d), indirizzandolo all'indirizzo pec protocollo.prefme@pec.interno.it, avendo cura di riportare nell'oggetto della mail certificata la locuzione "report Covid".

Si confida nella puntuale consueta collaborazione.

IL PREFETTO
(Librizzi)

128